

DETERMINA DEL DIRIGENTE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E POLITICHE DEL PERSONALE

Oggetto: **DIPENDENTE OPERATORE SOCIO SANITARIO - CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5 E SEGG., D.LGS. 26.03.2001, N. 151 E S.M.I.**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA la determina n. 162/AST ANCONA del 15.03.2024, avente ad oggetto: "Conferimento incarico dirigenziale ex art. 71 e seguenti CCNL 17.12.2020 area funzioni locali direzione struttura complessa Organizzazione risorse umane e politiche del personale";

VISTA la determina n. 297/AST Ancona del 26.04.2024, avente oggetto: "Delega di funzioni - Determinazioni";

DETERMINA

1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Prendere atto del congedo retribuito richiesto e spettante alla dipendente matricola 34212 e, precisamente, dal 01.09.2025 al 01.01.2026, pari a giorni centoventitré (123), per le motivazioni di cui al documento istruttorio, ai sensi dell'art. 42, comma 5 e segg., del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 e s.m.i., precisando che alla stessa dipendente è corrisposta, per il suddetto periodo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico;
3. Precisare che il periodo predetto è coperto da contribuzione figurativa ed è valido ai fini dell'anzianità di servizio, con esclusione degli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità e al trattamento di fine rapporto;
4. Precisare, inoltre, che durante tale periodo la dipendente matricola 34212 non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;
5. Precisare, altresì, che il mantenimento del diritto a tale congedo retribuito è subordinato al permanere delle condizioni per le quali ne è stato accertato il diritto, precisando che la dipendente ha l'obbligo di segnalare eventuali variazioni intervenute;
6. Precisare, inoltre, che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio AST di Ancona;
7. Dare atto, infine, che la presente determina non è soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio informatico ex art. 39, L.R. 8.8.2022, n. 19;
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 della L.R. n. 19 del 08.08.2022.

IL DIRETTORE UOC PERSONALE
Dott.ssa Paola Cercamondi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
U.O.C. "Organizzazione risorse umane e politiche del personale"

• **Normativa di riferimento:**

- Legge n. 104 del 05.02.1992 e s.m.i.;
- Legge 53 del 08.03.2000 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 e s.m.i.;
- Sentenza Corte Costituzionale n. 19 del 26.01.2009;
- Sentenza Corte Costituzionale n. 203 del 18.07.2013;
- Sentenza Corte Costituzionale n. 232 del 07.12.2018;
- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 03.02.2012, n. 1;
- D.Lgs. n. 105 del 30.06.2022;
- Circolare INPS n. 26 del 30.01.2025

• **Motivazione:**

Premesso che l'art. 42 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e s.m.i., ai commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinques e 6, prevede che:

- c. 5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'**articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, ha diritto a fruire del congedo di cui all'**articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53**, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'**articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76**, e il convivente di fatto di cui all'**articolo 1, comma 36, della medesima legge**. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo;
- c. 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui **articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992** non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'**articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, e **33, comma 1, del presente decreto**;
- c. 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità...;



- c. 5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa;
- c. 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'**articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53**;
- c. 6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto;

Richiamata la circolare n. 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che, al punto 3 lett. b), testualmente recita: *"Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso dell'articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto....(omissis)..."*.

Fatto presente che con Circolare INPS n. 26 del 30.01.2025 – retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'art. 42, c. 5-ter, del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. – il predetto importo di €. 43.579,06 è stato rivalutato, per l'anno 2025, ad €. 57.038,00 e che il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'amministrazione non può eccedere, per l'anno 2025, detto importo;

Vista la nota acquisita in data 31.07.2025, prot. n. 135687, con la quale la dipendente a tempo indeterminato matricola 34212 ha chiesto la concessione di un periodo di congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., e, precisamente, dal 01.09.2025 al 01.01.2026, pari a giorni centoventitré (123), per l'assistenza ad un congiunto;

Accertato come da idonea documentazione agli atti, che la dipendente trovasi nelle condizioni di poter usufruire del congedo sopra richiamato;

Dato atto che la dipendente non ha superato i limiti previsti dalla vigente normativa;

Dato atto, altresì, che il mantenimento del diritto a tale congedo retribuito è subordinato al permanere delle condizioni per le quali è stato concesso, ed è fatto preciso obbligo alla dipendente di comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire salvo personale e penale responsabilità;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

• **Esito dell'istruttoria**

Per quanto sopra esposto, si propone, al Direttore UOC "Organizzazione risorse umane e politiche del personale", l'adozione del seguente schema di determina:

1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di prendere atto del congedo retribuito richiesto e spettante alla dipendente matricola 34212 e, precisamente, dal 01.09.2025 al 01.01.2026, pari a giorni centoventitré (123), per le motivazioni di cui al documento istruttorio, ai sensi dell'art. 42, comma 5 e segg., del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 e s.m.i., precisando che alla stessa dipendente è corrisposta, per il suddetto periodo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico;



3. Di precisare che il periodo predetto è coperto da contribuzione figurativa ed è valido ai fini dell'anzianità di servizio, con esclusione degli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità e al trattamento di fine rapporto;
4. Di precisare, inoltre, che durante tale periodo la dipendente matricola 34212 non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;
5. Di precisare, altresì, che il mantenimento del diritto a tale congedo retribuito è subordinato al permanere delle condizioni per le quali ne è stato accertato il diritto, precisando che la dipendente ha l'obbligo di segnalare eventuali variazioni intervenute;
6. Di precisare, inoltre, che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio AST di Ancona;
7. Di dare atto, infine, che la presente determina non è soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio informatico ex art. 39, L.R. 8.8.2022, n. 19;
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 della L.R. n. 19 del 08.08.2022.

Responsabile procedimento
Dr.ssa Federica Casamassima

Responsabile istruttoria
Cinzia Giorgi

ALLEGATI
Atto privo di allegati

